

DIRETTIVA 92/10/CEE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione, negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione, negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 91/661/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo secondo, quarto trattino,

considerando che, secondo le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, la *Pseudomonas glycinea*, la *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* e var. *sojae*, la *Phialophora gregata* e *Phytophthora megasperma* f.sp. *glycinea*, che sono organismi dannosi per i vegetali della specie *glycine max. L. Merrill* non vanno più considerate come organismi nocivi la cui introduzione può essere proibita in taluni Stati membri; che è inutile mantenere le attuali disposizioni della direttiva 77/93/CEE relativa a siffatti organismi nocivi, data l'attuale diffusione degli organismi in questione;

considerando pertanto che i relativi allegati della direttiva 77/93/CEE devono essere modificati in conseguenza, alla luce degli sviluppi delle conoscenze nel campo scientifico e tecnico;

considerando che i provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo della direttiva 77/93/CEE viene modificato come segue:

- 1) Nell'allegato II, parte B, lettera b), la voce 2 (*Pseudomonas glycinea*) viene soppressa.
- 2) Nell'allegato II, parte B, lettera c), le voci 3 (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* e var. *sojae*), 4b (*Phialophora gregata*) e 6b (*Phytophthora megasperma* f.sp. *glycinea*) vengono soppresse.
- 3) Nell'allegato IV, parte B, la voce 17 [« Sementi di soia (*Glycine max. L. Merrill*) destinate alla piantagione »] viene soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(²) GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 40.